

## COMUNE DI CITTADUCALE

### TITOLO 01

#### NORME GENERALI

##### ART. 01

###### (IL COMUNE)

01. IL COMUNE E' ENTE LOCALE AUTONOMO, CHE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA

###### PUBBLICA.

04. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA ALTRESI' SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI DA ESSI ATTRIBUITE O DELEGATE.

05. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE COMITATI DI FRAZIONE ADOTTANDO APPOSITI REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO.

##### ART. 02

###### (IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA)

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI AI FOGLI CATASTALI DAL N. 01 AL N. 65 CONFINANTI:

- A NORD : COMUNI DI MICIGLIANO, RIETI - SEZIONE VAZIA;
- A SUD : COMUNI DI RIETI, LONGONE SABINO, PETRELLA SALTO;
- A EST : COMUNI DI CASTEL S. ANGELO, BORGOVELINO;
- A OVEST: COMUNE DI RIETI.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE PUO' ESSERE MODIFICATA CON LEGGE DELLA REGIONE, A CONDIZIONE CHE LA POPOLAZIONE INTERESSATA SIA SENTITA ED ESPRIMA LA PROPRIA VOLONTA' MEDIANTE REFERENDUM.

03. LA SEDE DEL COMUNE E' FISSATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

04. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI DA UNA APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

##### ART. 03

###### (SOGGETTI ATTIVI)

01. IL COMUNE DI CITTADUCALE E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NEL SUO TERRITORIO INDICATO CON APPOSITO TRATTEGGIO NELLA PLANIMETRIA AGLI ATTI DEL COMUNE.

##### ART. 04

###### (FUNZIONI DEL COMUNE)

01. SALVO QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DA LEGGI STATALI E REGIONALI, SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO, IN MODO PARTICOLARE NEI SETTORI DELL'ASSETTO TERRITORIALE E DEL SUO UTILIZZO E IN QUELLO DEI SERVIZI.

02. QUESTI SERVIZI POSSONO ESSERE SVOLTI ANCHE IN FORMA DI DECENTRAMENTO IN APPOSITI AMBITI TERRITORIALI RISTRETTI ED OMOGENEI, O IN COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA, NELLE FORME PREVISTI DALLO STATUTO.

03. LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE IL COMUNE DEVE SVOLGERE POSSONO ESSERE DETTAGLIATAMENTE INDIVIDUATE IN QUESTI SETTORI:

A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA COMUNALE;

B) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTO;

C) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'AMBIENTE;

D) DIFESA DAL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

E) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;

F) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE;

G) SERVIZI NEI SETTORI: SOCIALE, CULTURA, SANITA', SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI SERVIZI URBANI;

H) ALTRI SERVIZI ATTINENTI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E AL SUO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

I) POLIZIA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE.

04. AL COMUNE COMPETONO LE TASSE, LE IMPOSTE, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI PER I QUALI HA COMPETENZA.

#### ART. 05

(PLURALISMO RELIGIOSO)

01. IN ARMONIA CON GLI ARTT. 03 E 19 DELLA COSTITUZIONE IL COMUNE FAVORISCE L'ESPRESSIONE DELLA FEDE RELIGIOSA DEI PROPRI CITTADINI.

02. IN QUESTO SPIRITO IL COMUNE FAVORISCE ANCHE INIZIATIVE TENDENTI A SVILUPPARE L'ESPRESSIONE DEL PLURALISMO RELIGIOSO PRESENTE NELLA COMUNITA' LOCALE.

#### ART. 06

(PARI OPPORTUNITA' PER AMBO I SESSI)

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE ED IN ARMONIA DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI, FAVORISCE E PROMUOVE LE POLITICHE TENDENTI ALLA PARI DIGNITA' E ALLE PARI OPPORTUNITA' DI CITTADINI DI AMBO I SESSI IN TUTTI I SETTORI: CULTURALE, POLITICO, SOCIALE, PRODUTTIVO ECC. .

#### ART. 07

(TUTELA HANDICAPPATI, ANZIANI E SVANTAGGIATI)

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE E FAVORISCE OGNI UTILE INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA, VOLTA AD

ELIMINARE I CONDIZIONAMENTI SOCIALI DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAPS, DEGLI ANZIANI, DEI TOSSICODIPENDENTI E/O DEGLI SVANTAGGIATI IN GENERE.

ART. 08

(FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE)

01. IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI E' IL MODELLO SCELTO DAL COMUNE PER REALIZZARE I PROPRI INTERVENTI E LE AZIONI DI SVILUPPO INTEGRATE E SETTORIALI SUL PROPRIO TERRITORIO.

02. LA CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E DI CATEGORIA E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLE FORME DOVUTE SONO CONSIDERATE DAL COMUNE ELEMENTI ESSENZIALI DEL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.

03. IL QUADRO FINANZIARIO, ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE, E' DETERMINATO DALLE LEGGI E DALLE PROCEDURE IN VIGORE E RISORSE DISPONIBILI.

ART. 09

(ASSOCIAZIONI)

01. IL COMUNE ANIMA LA CRESCITA DELLO SVILUPPO CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE ANCHE FAVORENDO E VALORIZZANDO LIBERE FORME ASSOCIATIVE TRA I CITTADINI. A QUESTE EROGA CONTRIBUTI FINANZIARI E SOSTEGNI ORGANIZZATIVI SECONDO LE PROPRIE DISPONIBILITA' E SECONDO MODALITA' STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO E CON APPOSITA DELIBERA DI GIUNTA.

ART. 10

(SEDE)

01. LA SEDE LEGALE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E' FISSATA IN CITTADUCALE NEL PALAZZO SITO IN CORSO MAZZINI N. 111 .

ART. 11

(STEMMA E GONFALONE)

01. EMBLEMA RAFFIGURATIVO DEL COMUNE DI CITTADUCALE E' LO STEMMA CONCESSO NEL 1329 DA CARLO "SENZA TERRA", FIGLIO DI ROBERTO D'ANGIO', CON "LA FIGURA DEL DUCA D'ANGIO' CHE ENTRA A CAVALLO NELLA CITTA' CON LO SCETTRO IN MANO NELL' ATTO DI DESIGNARLA, UN RASTRELLO CON TRE GIGLI SOTTO, E TRE ALTRI GIGLI SOTTO DEL CAVALLO ED, ALL'INCONTRO, IL FIUME VELINO IN CAMPO VERDE ED AZZURRO". INSEGNA DEL COMUNE NELLE CERIMONIE UFFICIALI E' IL GONFALONE SUL QUALE CAMPEGGIA LO STEMMA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA, CON PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO ASSUNTO SU PARERE FAVOREVOLE DI ALMENO I TRE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I CRITERI DI ESIBIZIONE DEL GONFALONE AL DI FUORI DELLE CERIMONIE UFFICIALI, FERMO RESTANDO CHE DETTA INSEGNA DEVE ESSERE SEMPRE ACCOMPAGNATA DAL SINDACO O DA UN

ASSESSORE E SCORTATA DAI VIGILI URBANI.

TITOLO 02

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO 01

IL CONSIGLIO

ART. 12

(GLI ORGANI DEL COMUNE)

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AUTORITA' SANITARIA LOCALE.

ART. 13

(COMPETENZE DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) GLI STATUTI DELL'ENTE E DELLE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

B) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI E I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI, I CONTI CONSUNTIVI, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE, LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

C) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

D) LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

E) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

F) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

G) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

H) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

I) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

L) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

M) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI

APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI

ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI, E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

N) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL

COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI;

O) L'ELEZIONE DEL "DIFENSORE CIVICO", IL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E DELLA DOTAZIONE ORGANICA;

P) ATTI CHE DETERMINANO LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI DA ATTUARE DALLE ISTITUZIONI E DALLE AZIENDE SPECIALI, GIUSTA LE PREVISIONI DI CUI AL SESTO COMMA DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 ;

Q) ATTO CONTENENTE GLI INDIRIZZI AI QUALI DEVE ATTENERSI IL SINDACO NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 142/90 ;

R) ATTO CONTENENTE I CRITERI E LE MODALITA' DELLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI O VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE, COME RICHIESTO DALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 ;

S) ATTO ATTINENTE ALL'USO ESTERNO DEL GONFALONE PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 11 ;

T) ATTI CONCLUSIVI VOTATI SU PROPOSTE DI MOZIONI.

02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . QUALORA ALTRESI' NON SI PERVENGA A DECISIONE CI SARA' L'INVIO DI COMMISSARIO IN SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI OMISSIVI IN BASE ALL' ARTT. 48 DELLA CITATA LEGGE 142/90 .

03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

05. QUANDO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIANO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA, CON L'INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE, ENTRO 10 GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DI GIUNTA PER LE MATERIE SOTTOELENDATE, TALI DELIBERE SONO SOTTOPOSTE AL CONTROLLO NEI LIMITI DELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE:

A) ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI ED IN GENERALE TUTTI I CONTRATTI;

B) CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

C) ASSUNZIONI, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE.

06. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PER PRESUNTI VIZI DI INCOMPETENZA O DI CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' CHIEDERE L'INVIO DI ATTI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

07. QUALSIASI CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE LA PROPOSTA DI SOTTOPOSIZIONE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI UNA DELIBERA DELLA GIUNTA MEDIANTE RICHIESTA SCRITTA FATTA PERVENIRE AL SINDACO ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO DELL'ATTO STESSO. LA PROPOSTA DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE MOTIVATA DEI VIZI INDIVIDUATI FRA QUELLI DI CUI AL COMMA 02 E 04 DELL'ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 . IL SINDACO, RICEVUTA LA PROPOSTA, CONVOCA ENTRO DUE GIORNI IL CONSIGLIO D'URGENZA. NEL CASO DI ARGOMENTI GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, LA PROPOSTA DI CUI SOPRA HA LA PRECEDENZA ASSOLUTA NELLA DISCUSSIONE. LA DECISIONE DI SOTTOPORRE AL CONTROLLO L'ATTO DELLA GIUNTA E' ASSUNTA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI ARROTONDATO ALL'UNITA'.

08. CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO LE DELIBERE DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 SONO COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

09. NON SONO SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' LE DELIBERAZIONI MERAMENTE ESECUTIVE DI ALTRE DELIBERAZIONI.

10. IL CONSIGLIO ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN PARTICOLARE MEDIANTE:

A) L'UTILIZZO DELL'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL REFERTO DEGLI STESSI IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA';

B) L'ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO E LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA DI CUI AL COMMA 07 DELL'ARTT. 55 LEGGE 142/90 .

#### ART. 14

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI ISTITUITE NEL PROPRIO SENSO.

02. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO, I POTERI DELLE COMMISSIONI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

#### ART. 15

(DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE LORO AZIENDE, ISTITUZIONI OD ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI NOTIZIA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO E' TENUTO A

RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A 20 GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE, DOPO L'APPELLO NOMINALE E PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CONSILIARI, HA FACOLTA' DI INTERVENIRE SU QUALSIASI ARGOMENTO PER 05 MINUTI E PER NON PIU' DI UNA VOLTA, PURCHE' TALE ARGOMENTO NON SIA POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO. IL CONSIGLIERE INTERVENIENTE HA DIRITTO AD UNA BREVE REPLICA DA PARTE DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE COMPETENTE. DELLA DISCUSSIONE E' RESO SOMMARIO VERBALE UTILIZZABILE AI FINI DI EVENTUALI ULTERIORI DETERMINAZIONI.

## CAPO 02

### LA GIUNTA

#### ART. 16

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA NUMERO SEI ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, MA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

#### ART. 17

(COMPETENZE)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI DIPENDENTI APICALI.

02. LA GIUNTA RIFERISCE ALMENO UNA VOLTA L'ANNO A NOVEMBRE AL CONSIGLIO DELLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

#### ART. 18

(ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO)

01. L'ATTIVITA' PROPOSITIVA DELLA GIUNTA SI REALIZZA MEDIANTE L'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE NELLE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO, COMPLETE DI ISTRUTTORIA E DEI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 .

02. L'ATTIVITA' DI IMPULSO CONSISTE NELLA FORMULAZIONE TEMPESTIVA DELLE PROPOSTE RELATIVE ALL' ASSUNZIONE DI ATTI FONDAMENTALI SOGGETTI A TERMINE E NELLA RICHIESTA AL SINDACO DI SOTTOPORRE A DISCUSSIONE LA PROPOSTA DIVENUTA URGENTE ANCHE INVERTENDO L'ORDINE DEL GIORNO NON ESAURITO.

#### ART. 19

(FUNZIONAMENTO)

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE.

02. NEI CASI DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA TELEFONICAMENTE O TELEGRAFICAMENTE NELLA GIORNATA ANTECEDENTE LA SEDUTA E

LA GIUNTA E' DA RITENERE REGOLARMENTE CONVOCATA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI. L'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DI GIUNTA E' REDATTO SU INDICAZIONE DEL SINDACO, DAL SEGRETARIO O DIPENDENTE DA LUI DELEGATO E CONTIENE COMUNQUE L'ELENCAZIONE DI TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DEPOSITATE IN SEGRETERIA CON L'ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO DI COMPIUTA ISTRUTTORIA.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI UN NUMERO DI COMPONENTI SUPERIORE ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI, COMPRESO IL SINDACO.

04. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI; IN CASO DI PARITA' PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI LEGITTIMAMENTE PRESIEDE LA SEDUTA.

05. HANNO DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA ALLA GIUNTA, IN OSSERVANZA DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 :

- IL SINDACO
- GLI ASSESSORI
- IL SEGRETARIO COMUNALE
- I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

06. LA CAPACITA' PROPOSITIVA DEL SEGRETARIO E' LIMITATA ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

07. LA CAPACITA' PROPOSITIVA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E' LIMITATA ALLE MATERIE DI ATTIVITA' LORO AFFIDATE.

08. IL SEGRETARIO PRENDE PARTE ALL' ATTIVITA' DELLA GIUNTA CON CAPACITA' DI INIZIATIVA IN ORDINE AGLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' E A QUELLI ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA.

09. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE.

10. I RESPONSABILI DEI SERVIZI POSSONO ASSISTERE ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA AL FINE DI FORNIRE, SU RICHIESTA, ELEMENTI VALUTATIVI.

11. IL VERBALE DELLA ADUNANZA E' REDATTO DAL SEGRETARIO COMUNALE O SUO DELEGATO.

12. IL SEGRETARIO COMUNALE VIGILA SULLA CORRETTA STESURA DEL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO O CHI ABBA PRESIEDUTO IN SUA VECE.

ART. 20

(GLI ASSESSORI)

01. GLI ASSESSORI, NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, COMPIONO GLI ATTI DI INIZIATIVA E DI COORDINAMENTO ATTINENTI ALLA MATERIA OGGETTO DELLA DELEGA SINDACALE E NE ASSUMONO LE RELATIVE RESPONSABILITA', IN OSSEQUIO AGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI CONSILIARI, ALLA ESIGENZA DELLA COLLEGIALITA' GIUNTALE E DELLE SPECIFICHE DIRETTIVE SINDACALI.

02. L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO LA POLITICA GENERALE DELLA GIUNTA E' PROMOSSA E COORDINATA DAL SINDACO.



03. L'ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DEGLI ASSESSORI COMPETENTI RELATIVAMENTE A QUESTIONI POLITICO-AMMINISTRATIVE PUO' ESSERE SOSPESA DAL SINDACO E SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA NELLA RIUNIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

#### ART. 21

(NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI)

01. QUANDO LA NORMA PREVEDE CHE NELLE COMMISSIONI PREVISTE DALLA LEGGE ED INTERNE ALL'ENTE (COMMISSIONE ELETTORALE, EDILIZIA, DEL COMMERCIO ECC. ) VI SIANO MEMBRI AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERI, LA GIUNTA, PRIMA DI PROCEDERE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE RICHIEDE AL CONSIGLIO LA DESIGNAZIONE DEI SUOI MEMBRI NEL NUMERO RICHiesto DALLA NORMA. LA DESIGNAZIONE AVVIENE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

02. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE DESIGNAZIONI ENTRO 10 GIORNI DALL'INSERIMENTO DELLA RICHIESTA NELL'ORDINE DEL GIORNO, PROVVEDE IL SINDACO NEI SUCCESSIVI 05 GIORNI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE, LA GIUNTA PROVVEDE COMUNQUE ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE SENTITI I CAPIGRUPPO PER I MEMBRI DI ESTRAZIONE CONSILIARE.

#### ART. 22

(DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA)

01. LA GIUNTA, IN CASO D'URGENZA, ADOTTA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI A VARIAZIONI DI BILANCIO DI ORDINARIA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LE PREDETTE DELIBERAZIONI DECADONO:

- SE NON TRASMESSE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO 05 GIORNI DALL'ADOZIONE.

- SE NON INSERITE PER RATIFICA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ENTRO 60 GIORNI DA QUELLO DELL'ADOZIONE. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO, NEL CASO IN CUI RIFIUTI TOTALMENTE O PARZIALMENTE LA RATIFICA, ADOTTA I PROVVEDIMENTI RITENUTI NECESSARI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLA DELIBERAZIONE NON RATIFICATA.

#### CAPO 03

##### IL SINDACO

#### ART. 23

(IL SINDACO ORGANO COMUNALE)

01. IL SINDACO E' L'UNICO RAPPRESENTANTE DEL COMUNE.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI INVITI. CONVOCA E PRESIEDE, ALTRESI', IL CONSIGLIO NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

03. SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE

PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, IN MANCANZA DI PROGRAMMA TEMPORALE SUL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI E SUL RITMO DI UTILIZZO DELLA GLOBALITA' DELLE RISORSE.

04. ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E' DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE, ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

05. E' COMPETENTE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

06. FIRMA LE CONCESSIONI EDILIZIE E LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI.

07. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

08. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 COMMA 02 LETT. N) DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON SUO ATTO COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA. IN CASO NON SI PERVENGA A DECISIONE, IL CO.RE.CO. ADOTTA, NEL TERMINE PERENTORIO DEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI, I PROVVEDIMENTI SOSTITUTIVI DI CUI ALL' ALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 142/90 .

09. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA SEGUENTE "GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE".

10. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

#### ART. 24

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE)

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE E DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, IN MATERIA DI SANITA' E DI IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI; PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IL "SOSTITUTO" DEL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO PREVISTE ISPEZIONI PREFETTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STESSI NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI DATI E NOTIZIE INTERESSANTI ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE.

06. NELLE MATERIE PREVISTE DALLE LETT. A) , B) , C) E D) DEL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DALL' ARTT. 10 DELLA LEGGE

142/90 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IVI INDICATE AD UN CONSIGLIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE FRAZIONI.

07. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

08. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

09. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O SUO DELEGATO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

## ART. 25

(DELEGAZIONE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO DA COMUNICARE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INIZIATIVA E COORDINAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 20 A SINGOLI ASSESSORI CON RIFERIMENTO A GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE ALTRESI' GLI ATTI DISCREZIONALI ESTERNI, FATTO SALVO IL DISPOSTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 20 COMMA 03 .

02. LE MATERIE OGGETTO DELLA DELEGAZIONE SINDACALE POSSONO ESSERE INDIVIDUATE PER INTERI SETTORI OMOGENEI.

03. LE DELEGAZIONI, LE LORO REVOCHE E MODIFICAZIONI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AI CAPIGRUPPO NONCHE' AL PREFETTO.

04. OGGETTO DELLA DELEGA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PUO' ESSERE ANCHE LA SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA AL SINDACO UFFICIALE DEL GOVERNO.

05. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 NON E' DELEGABILE. COMPETE AL SINDACO O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

06. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SETTORI DI

COMPITI E DI INCARICHI SPECIALI A CONSIGLIERI NON ASSESSORI. L'AFFIDAMENTO PUO' RIGUARDARE INTERI SETTORI E INTERE MATERIE O PRATICHE BEN DEFINITE. I RISULTATI DELL'ESPLETAMENTO DELL'OPERATO DEVONO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA PER LE VALUTAZIONI CONSEQUENZIALI.

07. IL SINDACO PUO' DELEGARE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI COMUNALI, SIA CONSILIARI CHE PREVISTE PER LEGGE, AD ASSESSORI O CONSIGLIERI, TRANNE I CASI IN CUI LA DELEGA A CONSIGLIERI NON SIA CONSENTITA DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI.

#### CAPO 04

#### ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

#### ART. 26

(MODALITA' PARTICOLARI)

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 E DELLE SEGUENTI:

A) IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO DEPOSITATI CONGIUNTAMENTE, A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE RILASCIA RICEVUTA, ALMENO 48 ORE PRIMA DI QUELLA FISSATA PER L'INIZIO DELL'ADUNANZA;

B) IL REQUISITO DELLA FIRMA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E' RISCONTRABILE AL MOMENTO DEL DEPOSITO. DETTO REQUISITO DEVE ESSERE PRESENTE ANCHE AL MOMENTO DELLA ELEZIONE A PRESCINDERE DALLA PERMANENZA D'IDENTITA' DEGLI ORIGINARI SOTTOSCRITTORI;

C) IL PRIMO NOMINATIVO DI ESTRAZIONE CONSILIARE INDICATO NELLA LISTA DEGLI ASSESSORI E' DA INTENDERSI PROPOSTO ALLA FUNZIONE DI "SOSTITUTO DEL SINDACO" CON LA QUALIFICA DI "VICE SINDACO"; GLI ALTRI NOMINATIVI HANNO LA FUNZIONE DI SOSTITUTI DEL SINDACO, IN ASSENZA DI QUESTI E DEL VICE SINDACO, SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE, SEMPRE CHE SIANO DI ESTRAZIONE CONSILIARE E SECONDO LE PREFERENZE RIPORTATE NELL'ELEZIONE A CONSIGLIERE;

D) LE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE SONO DA CONSIDERARE, AI FINI PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 , INDIPENDENTEMENTE DALLE SEDUTE CHE HANNO PRECEDUTO QUELLA DI VOTAZIONE. L'INDIZIONE DELLA VOTAZIONE SI CONSUMA NEGATIVAMENTE ANCHE

NEL CASO IN CUI ALLA SEDUTA NON PARTECIPI, AL MOMENTO DELL'INIZIO DELLE DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, UN NUMERO DI CONSIGLIERI SUPERIORE ALLA META' DI QUELLI ASSEGNATI O NEL CASO CHE TALI PRESENZE SCENDANO SUCCESSIVAMENTE SOTTO TALE LIMITE;

E) LE ADUNANZE IN CUI SI DEBBA PROVVEDERE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO SEMPRE CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO SALVO QUANDO SIA STATA PRESENTATA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA; IN QUEST'ULTIMO CASO IL SINDACO E' COMPETENTE ALLA CONVOCAZIONE E ALLA PRESIDENZA DELLA SEDUTA;

F) NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI, IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'

ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/1990 DECORRE DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO, MEDIANTE DEPOSITO NELLA SEGRETERIA COMUNALE CHE NE RILASCIÀ RICEVUTA. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO COMPETENTE ALLA CONVOCAZIONE E ALLA PRESIDENZA DELLA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO È IL SINDACO MEDESIMO;

G) NEL CASO DI DIMISSIONI NON CONCOMITANTI LA DECORRENZA DEL TERMINE INIZIA DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DELL'ASSESSORE CON CUI SI REALIZZANO LE CONDIZIONI DI DECADENZA DELLA GIUNTA PREVISTE DALL'OTTAVO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/1990 .

#### ART. 27

(INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER PARENTELA E AFFINITÀ)

01. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO O, SINO AL SECONDO GRADO, IN LINEA COLLATERALE ANCHE SE AFFINI.

#### ART. 28

(VERIFICA DELLE CONDIZIONI DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE)

01. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALL'ELEZIONE, LA GIUNTA, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ESAMINA LA CONDIZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE, AL FINE DI RISCONTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITÀ E DI ELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, RICHIESTI DAL COMMA 03 DELL' ARTT. 33 DELLA LEGGE 142/90 .

02. QUANDO SUSSISTA UNA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ OD INELEGGIBILITÀ PREVISTE, LA GIUNTA LE CONTESTA ATTRAVERSO IL SINDACO.

03. L'ASSESSORE HA DIECI GIORNI DI TEMPO PER FORMULARE OSSERVAZIONI O PER ELIMINARE LA CAUSA OSTATIVA.

04. ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE LA GIUNTA DECIDE DEFINITIVAMENTE PROPONENDO LA REVOCA DELL'ASSESSORE QUALORA SUSSISTA ANCORA LE CAUSA OSTATIVA.

05. ALLA REVOCA DELL'ASSESSORE ED ALLA NOMINA DEL SOSTITUTO PROVVEDE IL CONSIGLIO NELLA STESSA SEDUTA SU PROPOSTA DEL SINDACO.

#### ART. 29

(LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE)

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUÒ ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA

## NUOVA GIUNTA

IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L' APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LE PROPOSTE SCRITTE DEL SINDACO DI REVOCA DI UN ASSESSORE E DELLA SUA SOSTITUZIONE NON DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MOTIVATE.

08. IL CONSIGLIO PROVVEDE, SU ENTRAMBE LE PROPOSTE DI CUI AL COMMA 07 , NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE LA NOMINA DEL SOSTITUTO CHE DA' LUOGO ALLA CESSAZIONE DELL' ASSESSORE REVOCATO.

09. IL SINDACO E I COMPONENTI DELLA GIUNTA OGGETTO DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA POSSONO ESSERE ELETTI QUALI ASSESSORI DELLA NUOVA GIUNTA.

## ART. 30

(DEI REGOLAMENTI)

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO ADOTTA I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 , DELLA LEGGE 142/90 NONCHE' QUELLI DERIVANTI DALLA PROPRIA AUTONOMIA NORMATIVA E SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E POI NEL LORO COMPLESSO.

03. I REGOLAMENTI EDILIZI, DI IGIENE, POLIZIA URBANA, POLIZIA RURALE E LE LORO VARIAZIONI, SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO SOLTANTO DOPO CHE LO SCHEMA PROPOSTO SIA STATO DEPOSITATO PER 15 GIORNI PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE PERTINENTE, CON FACOLTA' PER CHIUNQUE RESIDENTE DI ESAMINARLO, CHIEDERE CHIARIMENTI VERBALI, FARE PROPOSTE SCRITTE DI MODIFICHE ED AGGIUNTE.

04. IL DEPOSITO DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATO IN ANTICIPO.

05. COPIA DEL MATERIALE PERVENUTO E' RIMESSO ALLA GIUNTA ED AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI, CON LE VALUTAZIONI DELL'UFFICIO COMPETENTE, ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DEL REGOLAMENTO.

06. I REGOLAMENTI DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE N. 142/90 ENTRANO IN VIGORE DOPO ESSERE STATI PUBBLICATI PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO.

07. IL COMUNE PROVVEDE ALLA STAMPA DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI, CONSEGNANDO COPIE AL PREZZO DI PURO COSTO.

## ART. 31

(ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEI SUOI ATTI UFFICIALI. ESSO E' COLLOCATO NELLA SEDE COMUNALE.

#### CAPO 05

#### DELLE DELIBERAZIONI

#### ART. 32

#### (PARERI OBBLIGATORI)

01. OGNI ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DEVE RIPRODURRE INTEGRALMENTE NEL TESTO I PARERI PRESCRITTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 .

02. NEL CASO DI PARERE NEGATIVO, L'ORGANO COLLEGIALE SE RITIENE DI DELIBERARE IN MODO DIFFORME, MOTIVA NELL' ATTO.

03. NON SONO SOTTOPONIBILI AI PARERI, SE NON A QUELLO DEL SEGRETARIO, GLI ATTI RELATIVI A:

- LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

- L' ELEZIONE DELLA GIUNTA

- LE DIMISSIONI O REVOCA DELL' ASSESSORE E CONTEMPORANEA SUA SOSTITUZIONE

- LA NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI SE COSTITUITE

- LA NOMINA E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI E AZIENDE

- LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- GLI ATTI DI NATURA SQUISITAMENTE POLITICA, SEMPRE CHE NON COMPORTINO, PER DICHIARAZIONE ESPRESSA, ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ONERI, ANCHE INDIRETTAMENTE.

#### ART. 33

(LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI)

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

#### ART. 34

#### (RESPONSABILI DEI SERVIZI)

01. AI FINI DELL' IMPUTAZIONE DELL' OBBLIGO DI FORNIRE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' INDIVIDUATO NEL SOGGETTO CHE, DOTATO DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O EQUIPOLLENTE HA, ANCHE DI FATTO, LA RESPONSABILITA' DI

UN SERVIZIO AVENTE IMPUTAZIONE DI COMPETENZE ANCHE DISOMOGENEE E PRIVE DI ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDE IL SOGGETTO CHE NORMALMENTE LO SOSTITUISCE.

ART. 35

(CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI)

01. IN OSSERVANZA DELL' ARTT. 279 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE APPROVATO CON REGIO DECRETO 03 MARZO 1934 N.

383 , ARTICOLO LA CUI VIGENZA E' STATA CONFERMATA DALL' ARTT. 64 LETT. C DELLA LEGGE 142/90 , IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI SI ASTENGONO DAL PRENDERE PARTE, ANCHE MEDIANTE L'ESPRESSIONE DEL PARERE, ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' PROPRIE VERSO IL COMUNE, LE SUE ISTITUZIONI E LE SUE AZIENDE, O QUANDO SI TRATTI DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O DEL CONIUGE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. NON SI REALIZZA CONFLITTO DI INTERESSI QUANDO SI TRATTA DI DELIBERAZIONE MERAMENTE ESECUTIVA O QUANDO SI PROCEDE AD APPLICAZIONE DI NORME CHE NON CONSENTONO ALCUN POTERE DISCREZIONALE NEMMENO DI NATURA TECNICA.

03. NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , IL PARERE E' DATO DA COLUI CHE NORMALMENTE SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, PER IL SEGRETARIO, DAL VICESEGRETARIO.

04. NEL CASO IN CUI QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE NON SIA REALIZZABILE, SI APPLICA LA NORMA DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 ED IL SEGRETARIO PROVVEDE NEI LIMITI DELLE SUE COMPETENZE DANDO ESPRESSAMENTE ATTO DELLA SITUAZIONE CREATASI.

05. NEL CASO IN CUI NON SIA DISPONIBILE IL VICESEGRETARIO IL PARERE DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO SARA' ESPRESSO DA ALTRO SEGRETARIO ALL'UOPO DESIGNATO PER IL SERVIZIO A SCAVALCO DALLA PREFETTURA.

TITOLO 03

DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO 01

COMITATI DI FRAZIONE

ART. 36

(ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE)

01. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE - QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE - I COMITATI DI FRAZIONE.

02. L'ORGANIZZAZIONE, LE ATTRIBUZIONI, IL FUNZIONAMENTO, IL NUMERO DEI COMPONENTI E LE MODALITA' DI ELEZIONE NONCHE' LA DURATA DEI COMITATI DI FRAZIONE E DEI RISPETTIVI PRESIDENTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 37



(VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI)

01. FERMO QUANTO DISPOSTO DAI PRECEDENTI ARTT. 09 E 37 , IL COMUNE, ATTRAVERSO LO STATUTO, RICONOSCE IL VALORE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI E VEDE NELLA CITTADINANZA ATTIVA UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER METTERE AL CENTRO DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PER ESTENDERE LA EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PERTANTO, CONSIDERA SUO COMPITO QUELLO DI VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELLA AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE E VALUTAZIONI, IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE.

03. IN PARTICOLARE, IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE LA CITTADINANZA ATTIVA RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE NE LIMITANO L'AZIONE, OPERANDO PER GARANTIRE UN CONTINUO COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI COMUNALI E RENDENDO DISPONIBILI PROPRI SPAZI, STRUTTURE E RISORSE IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DI FINI DI INTERESSE GENERALE. IL COMUNE, INOLTRE, ORGANIZZA SERVIZI E UFFICI INFORMATIVI CHE PROMUOVONO E FAVORISCONO LA CITTADINANZA ATTIVA.

ART. 38

(FORUM DEI CITTADINI)

01. IL COMUNE PROMUOVE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, FORUM DEI CITTADINI, CIOE' RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI E INIZIATIVE CHE INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. I FORUM DEI CITTADINI POSSONO AVERE DIMENSIONE COMUNALE O SUBCOMUNALE. POSSONO AVERE CARATTERE PERIODICO O ESSERE CONVOCATI PER

TRATTARE SPECIFICI TEMI O QUESTIONI DI PARTICOLARE URGENZA.

03. AD ESSO PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI E I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE RESPONSABILI DELLE MATERIE INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI UN CONGRUO NUMERO DI CITTADINI NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI GLI OGGETTI PROPOSTI ALLA DISCUSSIONE E I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CUI E' RICHIESTA LA PRESENZA.

05. I REGOLAMENTI STABILIRANNO LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI FORUM ASSICURANDO IL PIENO RISPETTO DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE POSTI ALLA BASE DELLA LEGGE.

ART. 39

(CARTE DEI DIRITTI)

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE CARTE DEI DIRITTI, ELABORATE SU AUTONOMA INIZIATIVA DEI CITTADINI. ESSE SONO FATTE PROPRIE DAL COMUNE NEL CORSO DI UNA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO.

02. LE CARTE DEI DIRITTI POSSONO RIGUARDARE SPECIFICI AMBITI DELLA VITA COMUNALE O PARTICOLARI SERVIZI DELL'ENTE LOCALE. LE CARTE DEVONO ESSERE IL FRUTTO DI UNA VASTA CONSULTAZIONE POPOLARE E, CON I MEDESIMI CRITERI, POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE. IL COMUNE E' TENUTO A DARNE PUBBLICIZZAZIONE ATTRAVERSO LE PROPRIE SEDI E UFFICI E A INSERIRE LE CARTE DEI DIRITTI NEI PROPRI REGOLAMENTI QUALI CRITERI DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' COMUNALE.

#### ART. 40

(CONSULTAZIONI POPOLARI)

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE L'ACQUISIZIONE DI PARERI DELLA CITTADINANZA IN GENERALE O DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI SINDACATI DEI LAVORATORI, DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COOPERAZIONE, DEGLI INDUSTRIALI E DI QUALSIASI ALTRA FORMAZIONE ECONOMICA O SOCIALE, ANCHE SU SPECIFICA LORO RICHIESTA, IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

#### ART. 41

(REFERENDUM)

01. L'ISTITUTO DEL REFERENDUM VIENE ADOTTATO QUALE STRUMENTO CONSULTIVO FORMALE DELLA INTERA POPOLAZIONE DEGLI ELETTORI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU QUESTIONI INTERESSANTI LA GENERALITA' DELLA COLLETTIVITA' CITTADINA, AVENTI NOTEVOLE RILIEVO E ALTO CONTENUTO DI CONSEGUENZE OPERATIVE.

02. L'OGGETTO DEL REFERENDUM DEVE RIENTRARE FRA LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE; LE SEGUENTI MATERIE NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA:

A) NORME STATUTARIE

B) TRIBUTI COMUNALI

C) TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

D) LE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI SEI MESI PRECEDENTI ALL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE.

03. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO CHE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DEL COMITATO DEL REFERENDUM STESSO LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALLA COMMISSIONE DEL CONSIGLIO CHE ESPRIME APPOSITO PARERE DI AMMISSIBILITA' E DI REGOLARITA' ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

04. TALE COMMISSIONE DOVRA' VALUTARE LA REGOLARITA' DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PROMOTORE, DELL'OGGETTO E DELLE FIRME AUTENTICATE QUALE CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'. LA RICHIESTA REFERENDARIA DEVE RECARE LA FIRMA DI UN NUMERO DI CITTADINI RESIDENTI NON INFERIORE A CINQUECENTO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI.

06. IL REFERENDUM QUALORA NULLA-OSTI, PUO' ESSERE INDETTO ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI INDIZIONE.

07. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI INSIEME, UNA VOLTA L'ANNO, IN UNO O PIU' GIORNI CONSECUTIVI DELLA STAGIONE PRIMAVERILE O AUTUNNALE NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI

VOTO.

08. DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE INDETTO IL REFERENDUM E DECADONO QUELLI NON ANCORA EFFETTUATI.

09. IL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA CONSULTAZIONE DEVE ESSERE CHIARO ED UNIVOCO.

10. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO, E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

11. PER LE RESTANTI NORME SI RIMANDA ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA PER QUANTO COMPATIBILI.

ART. 42

(OPERATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO)

01. ENTRO 15 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM, IL SINDACO SOTTOPONE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLE COMPETENZE, I RISULTATI DEL REFERENDUM.

02. NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM ABBA AVUTO ESITO POSITIVO, LE DECISIONI DELL'ORGANO DI GOVERNO NON POSSONO DISCOSTARSI, NELLA SOSTANZA, DALL'INDICAZIONE CONSULTIVA. NEL CASO CHE IL REFERENDUM ABBA DATO ESITO NEGATIVO, L'ORGANO DI GOVERNO ADOTTA I PROVVEDIMENTI CHE RITIENE OPPORTUNI IN CONSIDERAZIONE ANCHE DELLA RILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE E DELLO SCARTO REALIZZATOSI NEI CONTRAPPOSTI RISULTATI COMPLESSIVI.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 43

(PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. IN OGNI PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE IN MODO DIRETTO ED INDIRETTO, CON ESCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E DI QUELLI DIRETTI ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SI APPLICANO LE NORME CONTENUTE NEGLI ARTT. 05 , ULTIMO COMMA, 07 , 08 , 09 , 10 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 .

02. TITOLARI DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SONO I RESPONSABILI DEI SERVIZI O I DIPENDENTI FORMALMENTE ASSEGNATARI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA.

03. IL SEGRETARIO VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLE NORME CONTENUTE E RICHIAMATE NEI COMMI PRECEDENTI RIFERENDO AL SINDACO.

ART. 44

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

01. SINO A QUANDO NON SI SIA PROCEDUTO A DETERMINARE FORMALMENTE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE E DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI AL

COMMA 01 DELL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 DERIVA DIRETTAMENTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO E DALLA PIANTA ORGANICA VIGENTE E DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO DIPENDENTI ENTI LOCALI.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

- A) VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI CHE SIANO RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO;
- B) ACCERTA DI UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI ALL'UOPO NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE PUO' CHIEDERE IL RILASCIO DI DICHIARAZIONE E LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO' ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;
- C) PROPONE L'INDIZIONE O, AVENDONE LA COMPETENZA, INDICE LA CONFERENZA DI SERVIZI DI CUI ALL' ARTT. 14 ;
- D) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;
- E) ADOTTA OVE NE ABBAIA LA COMPETENZA IL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE PER L'ADOZIONE.

ART. 45

(DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONI)

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO - SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI - DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO E DI DIRITTI.

02. IL COMUNE - MEDIANTE REGOLAMENTO - E' TENUTO AD ORGANIZZARE IL SERVIZIO DI ACCESSO E PUO' COSTITUIRE ANCHE UN UFFICIO DI PUBBLICHE RELAZIONI CHE GARANTISCA TEMPESTIVAMENTE LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE. CON IL MEDESIMO REGOLAMENTO SI PROVVEDERA' AD INDIVIDUARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI PERMANENTEMENTE O TEMPORANEAMENTE SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

ART. 46

(DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO)

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI HANNO FACOLTA' DI RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE SINGOLE O COLLETTIVE PER RICHIEDERE INTERVENTI A TUTELA DI INTERESSI PERSONALI E COLLETTIVI O LAMENTARE DISFUNZIONI O IRREGOLARITA'.

02. OGNI QUALSIASI ISTANZA DEVE ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE E PRODURRE UN ATTO SCRITTO CON IL QUALE IL SINDACO O IL SEGRETARIO O IL RESPONSABILE DEL SETTORE A CUI SIA STATA AFFIDATA L'ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA, FORMULA LA VALUTAZIONE CONSEGUENTE.

03. IL RESPONSABILE DI OGNI SETTORE INTERESSATO CURA LA RACCOLTA DEI RECLAMI DEI CITTADINI.

**ART. 47**

(DIRITTO DI PETIZIONE O PROPOSTA)

01. GLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, NEL NUMERO MINIMO DI TRENTA, OVVERO LE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE POSSONO PRESENTARE PETIZIONI E PROPOSTE PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI LOCALI.
02. LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE E CONTENERE CHIARAMENTE L'OGGETTO CHE SIA DI COMPETENZA GIURIDICA DEL COMUNE STESSO.
03. LE FIRME VANNO RACCOLTE, A CURA DEI PROMOTORI NEGLI APPOSITI MODULI FORNITI, VIDIMATI E DATATI DAL COMUNE.
04. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DISPORRE CHE VENGANO ACCERTATE L'AUTENTICITA' E LA QUALITA' DI ELETTORI DEI PROPONENTI, SALVO CHE LA PETIZIONE E O LA PROPOSTA SIA STATA PRESENTATA DI PERSONA DA UN CONSIGLIERE.
05. LA PETIZIONE DEV'ESSERE PRESENTATA IN FORMA SCRITTA E ARTICOLATA E CONSISTE IN UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' E DI GIUDIZIO OVVERO IN UNA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO. NON SONO AMMESSE PETIZIONI AVENTI OGGETTI PLURIMI.
06. LA PROPOSTA E' UN ATTO DI INIZIATIVA E DEVE CONTENERE IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE ED ESSERE ACCOMPAGNATA DA UNA RELAZIONE CHE NE ILLUSTRI I CONTENUTI E LE FINALITA'.
07. ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO RICEZIONE LA PETIZIONE O LA PROPOSTA SONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME PRELIMINARE DEGLI ORGANI DI GOVERNO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, AI FINI DELL'AMMISSIONE E DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI, DA CONCRETIZZARSI IN PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI COMPETENZA DELL'ORGANO DI GOVERNO. DELL'INIZIO DELL'ESAME E' DATA COMUNICAZIONE SCRITTA AL PRIMO FIRMATARIO O ALL'ASSOCIAZIONE PROPONENTE.
08. ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE ESAMINATE E DECISE E' DATA RISPOSTA SCRITTA A CURA DEGLI UFFICI COMPETENTI A FIRMA DEL SINDACO O SUO DELEGATO, CON L'INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELL'ATTO DELIBERATIVO ADOTTATO.

**ART. 48**

(IL DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI)

01. CON PARTICOLARE CURA E SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IL COMUNE GARANTISCE L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO ISTITUZIONALE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATE SUL TERRITORIO (AVENTI STRUTTURA ORGANIZZATIVA).
02. L'INFORMAZIONE SI CONCRETA IN BASE ALL' ARTT. 18 DEL D. P.R. 01.02.1986 N. 13 E ALL' ARTT. 29 DEL D.P.R. 268/87 , NELLA RICEZIONE PREVENTIVA, COSTANTE E TEMPESTIVA, DEL MATERIALE RELATIVO ALLE MATERIE SEGUENTI:
  - IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
  - I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO;
  - LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE;
  - GLI ORGANI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
  - L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO;

- LA POLITICA DEGLI ORGANICI E GLI AFFARI DEL PERSONALE;
  - I PIANI DI PRODUTTIVITA', I PROGETTI ED I PROGRAMMI NONCHE' GLI INCENTIVI PER L'EFFICACIA DEI SERVIZI E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
  - IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO;
  - E QUANTO ALTRO L'AMMINISTRAZIONE RITENGA DI FAR CONOSCERE.
03. SU TALI MATERIE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUDDETTE HANNO OBBLIGO DI PARERE NON VINCOLANTE PER L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA DA ESPRIMERSI IN FORMA SCRITTA ENTRO 07 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI.
04. IL DIRITTO DI INFORMAZIONE NON ESCLUDE QUELLO DI CONTRATTAZIONE PREVISTO DAGLI ARTT. 03 E 14 DELLA LEGGE 29.03.1983 N. 93 E RESO ESECUTIVO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 25 , 26 E 27 DEL D.P.R. 268/87 E DAI SUCCESSIVI ACCORDI COLLETTIVI RECEPITI IN DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
05. I DIRITTI DI INFORMAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SONO A TITOLO GRATUITO IN QUANTO ATTO DOVUTO PER L'AMMINISTRAZIONE.

#### TITOLO 04

##### DIFENSORE CIVICO

##### ART. 49

##### (ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL COMUNE HA FACOLTA' DI ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO EVENTUALMENTE ANCHE IN CONSORZIO CON ALTRI ENTI. ESSO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA CITTADINI DI PROVATA MORALITA' ED ESPERIENZA CHE ABBIANO MATURATO 40 ANNI E NON SUPERATO I 70 . ALLA NOMINA SI PROCEDE IN SEDUTA PUBBLICA A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. SE L'ELEZIONE NON AVVIENE NELLA PRIMA SEDUTA, VIENE RIPETUTA NEL CORRISPONDENTE GIORNO DELLA SETTIMANA SUCCESSIVA, SINO ALL'ELEZIONE. DOPO LA TERZA VOTAZIONE INFRUTTUOSA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
02. LA COMPETENZA E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SONO DETERMINATI CON APPOSITA DELIBERA CONSILIARE, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.
03. L'INCARICO DEL DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON QUALSIASI CARICA ELETTIVA PUBBLICA, POLITICA E PRIVATA.
04. AL DIFENSORE CIVICO SPETTA LO STESSO COMPENSO DELL'ASSESSORE COMUNALE.
05. SU RICHIESTA DI QUALSIASI CITTADINO INTERESSATO, IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ASSICURARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO TEMPESTIVAMENTE E CORRETTAMENTE EMANATI.
06. NELLO SVOLGIMENTO DELLA SUA AZIONE IL DIFENSORE CIVICO RILEVA EVENTUALI IRREGOLARITA', NEGLIGENZE O RITARDI, VALUTANDO IN RELAZIONE ALLE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL SUO ESAME ANCHE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI BUONA AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO MEZZI E RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE.
07. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA A

FRONTE DI CASI DI PARTICOLARE GRAVITA' GIA' NOTI E CHE STIANO PREOCCUPANDO LA CITTADINANZA.

08. LE PERSONE CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA O ABBIANO INTERESSE AD UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN CORSO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE, HANNO DIRITTO DI CHIEDERE PER ISCRITTO NOTIZIE SULLO STATO DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO; TRASCORSI 30 GIORNI SENZA CHE ABBIANO RICEVUTO RISPOSTA O QUALORA NE ABBIANO RICEVUTA UNA INSODDISFACENTE, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

09. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CONVOCARE DIRETTAMENTE I DIPENDENTI CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' DELL'AFFARE IN ESAME, DANDONE AVVISO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O UFFICIO DA CUI DIPENDONO E CON ESSI PUO' PROCEDERE ALL'ESAME DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO.

10. IN OCCASIONE DI TALE ESAME IL DIFENSORE CIVICO STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO, IL TERMINE MASSIMO PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA O DEL PROCEDIMENTO, DANDONE IMMEDIATAMENTE NOTIZIA ALLA PERSONA INTERESSATA E, PER CONOSCENZA AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

11. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA CON LE STESSE MODALITA' DELLA PRIMA ELEZIONE.

12. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

13. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE, DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, PER GRAVI MOTIVI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

14. IL DIFENSORE CIVICO DOPO L'ELEZIONI ENTRO TRENTA GIORNI PRESENTA UNA SINTESI DI PROGRAMMA CHE INDICA LE LINEE ENTRO LE QUALI INTENDE AGIRE PER QUANTO DI PROPRIA INIZIATIVA. EGLI E' OBBLIGATO A PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALTRESI' UNA RELAZIONE ANNUALE ENTRO IL 31 MARZO, OVE SI ILLUSTRA L'ATTIVITA' SVOLTA E LE PROPOSTE CHE VENGONO RIVOLTE AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO PER RIMUOVERE ABUSI, DISFUNZIONI E CARENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E SUGGERENDO SOLUZIONI TECNICHE PER L'EFFICIENZA,

L'EFFICACIA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO PRESENTI DIMISSIONI IRREVOCABILI, ENTRO QUARANTACINQUE DALLA PRESA D'ATTO E' NECESSARIO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NE ELEGGA UN ALTRO.

15. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINATA LA RELAZIONE, ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA COMPETENZA CHE RITENGA OPPORTUNE.

16. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLE QUESTIONI TRATTATE, E DEVE DENUNCIARE AL SINDACO I DIPENDENTI CHE IMPEDISANO O RITARDINO L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI.

17. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

## TITOLO 05

### GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

#### CAPO 01

#### COLLABORAZIONE FRA ENTI

##### ART. 50

(COLLABORAZIONE FRA COMUNE E PROVINCIA)

01. IL COMUNE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SI CONFORMA, AI SENSI DELLA NORMA CONTENUTA AL COMMA 06 DELL' ARTT. 15 DELLA LEGGE 142/90 , AI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA E TIENE CONTO DEL SUO PROGRAMMA PLURIENNALE DANDONE ATTO NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE O, COMUNQUE DI ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDE DI FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'ENTE INDIVIDUA, PER GLI EFFETTI DELLA NORMA CONTENUTA NEL COMMA 02 DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 142/90 , LE PROPOSTE DA AVANZARE ALLA PROVINCIA AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E AMBIENTALE DELLA REGIONE ED INDICA ALLA PROVINCIA LE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE PROVINCIALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE E TURISTICO NONCHE' SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO CHE RITIENE DEBBANO ESSERE REALIZZATE, OPPORTUNAMENTE MOTIVANDO.

03. IL COMUNE SI AVVALE DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DA DISCIPLINARE MEDIANTE CONVENZIONE SENZA ONERI PER IL COMUNE.

04. QUALORA IL COMUNE E' INDIVIDUATO DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA QUALE SEDE DI CIRCONDARIO PROVINCIALE FAVORISCE L'ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PROVINCIALI ANCHE PRESSO PROPRIE STRUTTURE, CON ONERI FINANZIARI A CARICO DELLA PROVINCIA.

05. IL COMUNE COLLABORA NELLE FORME PREVISTE DALLO STATUTO DELLA PROVINCIA A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELLA PROVINCIA STESSA.

##### ART. 51

(COLLABORAZIONE FRA ENTI LOCALI)

01. IL COMUNE RICERCA E PROMUOVE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI, CON LA PROVINCIA, CON LA COMUNITA' MONTANA QUALE MEZZO PER SVOLGERE NEL MODO PIU' EFFICIENTE QUELLE FUNZIONI E SERVIZI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE SOCIALI ED ECONOMICHE SI PRESTANO A GESTIONE UNITARIA CON ALTRI ENTI, REALIZZANDO ECONOMIA DI SCALA ED ASSICURANDO MAGGIORE EFFICACIA DI PRESTAZIONE AI CITTADINI.

##### ART. 52

(FORME DI COLLABORAZIONE)

01. SONO UTILIZZATE, A SECONDA DELLE NECESSITA' E CONVENIENZA IN RELAZIONE AL BISOGNO PUBBLICO DA SODDISFARE, LE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DELLE LEGGE 142/90 CON L'OSSERVANZA PER LE CONVENZIONI, ANCHE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL' ARTT. 11 , COMMI 02 E 05 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , COME INDICATO DALL'



ARTT. 15 DI QUESTA STESSA LEGGE.

ART. 53

(CONSORZI)

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

02. UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO, IL COMUNE APPROVA - AI SENSI DELL' ARTT. 54 - APPOSITA CONVENZIONE.

03. IL CONSORZIO DEVE TRASMETTERE AL COMUNE GLI ATTI FONDAMENTALI DI GESTIONE.

04. IL SINDACO - O SUO DELEGATO - PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE CONSORTILI CON RESPONSABILITA' PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

ART. 54

(OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO)

01. E' NORMA GENERALE CHE IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO DI ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI RIFERISCA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULL' ATTIVITA' SVOLTA DALL' ENTE E SUL PERMANERE DELLA CONVENIENZA DI TALE MODO DI GESTIONE.

02. LA RELAZIONE ANNUALE E' PRESENTATA AL SINDACO PER LA SUCCESSIVA DISCUSSIONE AL CONSIGLIO ENTRO UN MESE DALLA APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNUALE DELL' ENTE PARTECIPATO.

ART. 55

(RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA)

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L' ESERCIZIO DI SUE FUNZIONI AFFINCHE' SIANO SVOLTE IN MODO ASSOCIATO. LA RELATIVA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE IL POTERE DI INDIRIZZO DEL COMUNE IN ORDINE ALL' ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA NEL PROPRIO TERRITORIO E I MODI E I TEMPI PERIODICI DI RISCONTRO DELL' ATTIVITA' RELATIVA E LE FACOLTA' DI RITIRARE LA DELEGA CON PREAVVISO DI ALMENO SEI MESI.

ART. 56

(CONFERENZA DEI SERVIZI)

01. IL COMUNE DEVE OGNI ANNO INDIRE PREFERIBILMENTE IN OCCASIONE DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE - UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI, D' INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI AVENTI STRUTTURE ORGANIZZATIVE E CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI.

02. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA DEVONO ESSERE PORTATE - OPPORTUNAMENTE FORMULATE - NEL CONSIGLIO COMUNALE PER EVENTUALI DECISIONI IN MERITO.

## CAPO 02

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### ART. 57

(QUALIFICAZIONI E CARATTERISTICHE)

01. I SERVIZI PUBBLICI LOCALI SONO QUELLI CHE HANNO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' COMUNALE ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. LA LORO GESTIONE E' CARATTERIZZATA DA EFFICIENZA, TRASPARENZA DELLE DECISIONI, BONTA' E PUNTUALITA' DI PRODUZIONE, CONSIDERAZIONE E CORTESIA VERSO L'UTENTE.

#### ART. 58

(LINEA DI GESTIONE)

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE FORME CONSENTITE ED ELENcate NEL COMMA 03 DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 .

#### ART. 59

(REVISIONE PROGRAMMATA DEL MODO DI GESTIONE IN ATTO)

01. SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEI CONTRATTI IN ATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI A TERZI, SI PROCEDE AD UNA RICONSIDERAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE VERIFICANDO LA POSSIBILITA' DI PRIVILEGIARE IL RICORSO A SOCIETA' PER AZIONI CON CAPITALE PUBBLICO LOCALE MAGGIORITARIO.

02. NEL CASO IN CUI VI SIA LA CONVENIENZA E L'OPPORTUNITA' DI AVVALERSI DEL MODULO SOCIETARIO PREVISTO ALLA LETTERE E) DEL COMMA 03 DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 , L'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA', DEVE ESSERE REDATTO IN MODO DA PREVEDERE NEL FINE SOCIALE TUTTI O GRAN PARTE DEI SERVIZI GESTITI NEL MOMENTO A MEZZO DI PRIVATI, COSI' DA PERSEGUIRE, NEL TEMPO, LA RIUNIFICAZIONE IN UN'UNICA SOCIETA' DELLA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI A TERZI MAN MANO CHE SCADONO LE SINGOLE CONVENZIONI.

## CAPO 03

### L'ISTITUZIONE

#### ART. 60

(DEFINIZIONE)

01. L'ISTITUZIONE COSTITUISCE UN ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE DIRETTO ALL'ESERCIZIO DI UNO O PIU' SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE E CONTABILE NELL'AMBITO DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 E DI QUESTO STATUTO.

02. LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE, LE PRESTAZIONI DA RENDERE, L'EVENTUALE QUOTA PARTECIPATIVA DELL'UTENTE, IL CONFERIMENTO DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI PERSONALE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO, SONO DETERMINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO CHE DEVE GARANTIRE L'AUTONOMIA GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, L'ESERCIZIO SULLA STESSA

DELLA

VIGILANZA DELL'ENTE LA VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE E L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL PAREGGIO TRA I COSTI, I RICAVI E I TRASFERIMENTI.

03. GLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI MERAMENTE ESECUTIVI, SONO INVIATI ALLA GIUNTA MUNICIPALE ENTRO 05 GIORNI DALLA ADOZIONE.

04. LA GIUNTA QUALORA RINVENGA IRREGOLARITA' PER VIOLAZIONE DI LEGGE DI NORME STATUTARIE O DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LI RINVIA PER ADEGUARSI. IN MANCANZA L'ATTO E' ANNULLATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I TERMINI PERENTORI.

ART. 61

(ORGANI)

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COSTITUITO DA 05 MEMBRI DI CUI 03 AVENTI LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE DEL NOSTRO COMUNE E 02 SCELTI FRA I COMPONENTI LE CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI E' RIVOLTO IL SERVIZIO SOCIALE GESTITO, SEMPRE CHE ABBIANO REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 62

(NOMINA DEGLI ORGANI)

01. LA DESIGNAZIONE DEI 03 CONSIGLIERI COMUNALI E L'INDICAZIONE FRA QUESTI DEL PRESIDENTE COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE E DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALLA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE CHE DEVE ESSERE INDIVIDUATO FRA I DIPENDENTI DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SETTIMA, IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA E ALLE DIMENSIONI DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI AFFIDATI ALL'ISTITUZIONE.

ART. 63

(REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI)

01. ALLA REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, PROVVEDE LA GIUNTA SU PROPOSTA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL CONTROLLO DEL SETTORE IN CUI L'ISTITUZIONE OPERA.

02. LA REVOCA PUO' ESSERE DELIBERATA SOLTANTO DOPO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ABBA DESIGNATO I NOMINATIVI DEI SUOI MEMBRI DA INSERIRE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

03. CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVOCA LA GIUNTA PROVVEDE ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, REVOCATI DAL CONSIGLIO SE CONSIGLIERI, O DALLA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO O CESSATO D'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO O LA GIUNTA MUNICIPALE, A

SECONDA DELLA COMPETENZA, SU PROPOSTA DEL SINDACO O DELL'ASSESSORE DELEGATO AL SETTORE.

ART. 64

(FINANZIAMENTI)

01. IL CONSIGLIO PRIMA DI ESAMINARE IL BILANCIO PREVENTIVO DEL COMUNE DEFINISCE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE DELL'ISTITUZIONE, DETERMINANDO L'ENTITA' DEI TRASFERIMENTI.

02. IL BILANCIO DELL'ISTITUZIONE E' ALLEGATO AL BILANCIO COMUNALE.

ART. 65

(CONTABILITA')

01. L'ISTITUZIONE, SEGUENDO LE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA COMUNALE, PONE IN ESSERE UNA PROPRIA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CHE VIENE GESTITA DA ORGANI PERIFERICI DELLA RAGIONERIA COMUNALE STESSA.

02. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO ESPOSTI NEL RENDICONTO ANNUALE CHE DIVIENE PARTE INTEGRANTE DEL RENDICONTO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 66

(CONTROLLO DEI REVISORI)

01. I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ISTITUZIONE, ESERCITANO LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTANO LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE AUTONOMA, RISERVANDO APPOSITO CAPITOLO, NELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO

DEL COMUNE ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE ESPRIMENDO NEI CONFRONTI DI ESSA EVENTUALI RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA DELLA STESSA.

CAPO 04

L'AZIENDA SPECIALE

ART. 67

(AZIENDE SPECIALI)

01. SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 22 E 23 DELLA LEGGE 142/90 IL COMUNE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE RISPETTERA' NELLA ELEZIONE LA COMPOSIZIONE ED I DIRITTI DELLE MAGGIORANZE E MINORANZE. IL DIRETTORE E' SCELTO INTUITU PERSONAE SU UNA ROSA DI 03 MEMBRI. IL PRESIDENTE E' ELETTO NEL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE; DETERMINA LA FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI; ESERCITA LA VIGILANZA; VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NON DI FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

## TITOLO 06

### ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

#### CAPO 01

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

##### ART. 68

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' UN FUNZIONARIO STATALE, ISCRITTO ALL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI.

02. TUTTA LA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE - (DIRITTI, DOVERI, COMPETENZE, FUNZIONI) - E' REGOLATA DA LEGGE DELLO STATO.

##### ART. 69

#### (VICE-SEGRETARIO COMUNALE)

01. PER COADIUVARE O SOSTITUIRE IL SEGRETARIO COMUNALE IN CASO DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO, PUO' ESSERE ISTITUITA AI SENSI DELL' ARTT. 52 , COMMA 04 DELLA LEGGE 142/90 LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE.

##### ART. 70

#### (RUOLO E FUNZIONI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA' ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO

PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, SE RICHIESTI, ESPRIMONO ALTRESI' IL PARERE, NEI LIMITI DELLE LORO COMPETENZE, SULLE PRATICHE SOTTOPOSTE DAL SINDACO O DAGLI ASSESSORI.

04. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO COMPETENTE.

05. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO SE RICHIESTO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA DIRETTAMENTE O A MEZZO SUO DELEGATO, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) ASSICURA ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

C) ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

D) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

E) HA IL POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER GLI ATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI RIVOLTA AL SINDACO;

F) FIRMA GLI ATTI ANCHE SE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO SEMPRE CHE SI TRATTI DI ATTI ESECUTIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO O DI ATTI DI ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI E PRIVI DI DISCREZIONALITA' E CHE NON SIANO ATTRIBUITI DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI;

G) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE. LE FUNZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA SARANNO ESERCITATE DAL SEGRETARIO COMUNALE AD INTERVENUTA APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 71

(ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE)

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI

OBIETTIVI L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI. NELL'ATTUAZIONE DI TALI CRITERI E PRINCIPI I RESPONSABILI DEI SERVIZI, COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE, ASSICURANO L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, PROMUOVONO LA MASSIMA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED AI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA L'ORGANIGRAMMA DELLE DOTAZIONI DI PERSONALE, DEFINISCE E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI COMUNALI. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI STABILITI CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, LA GIUNTA COMUNALE, DISPONE ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE IL PIANO OCCUPAZIONALE E QUELLO DELLA MOBILITA' INTERNA, IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI ADEGUARE LE SINGOLE STRUTTURE AI PROGRAMMI ED AI PROGETTI OPERATIVI DA REALIZZARE NELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPOSTATA SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI COLLEGIALI E SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E DELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UTILITA' SOCIALI PRODOTTE. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA CON PARI OPPORTUNITA' L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI FINANZIARI.

04. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE E I LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

05. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUNO. SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERI TALI LIMITI.

06. L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI, E' AFFIDATA ALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

(LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE)

01. IL COMUNE PERSEGUE, SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE STATALE ATTRIBUTIVA DELLA POTESTA' IMPOSITIVA, E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLA STATO E DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPEGNO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO L'EVENTUALE CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 73

(LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI)

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE NECESSARIE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA' SONO IMPIEGATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' NELLO STESSO STABILITE.

03. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVANO COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

ART. 74

(GESTIONE DEI BENI COMUNALI)

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI DEVE ESSERE INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE SULLA BASE DI REALISTICHE VALUTAZIONI ECONOMICHE FRA ONERI ED UTILITA' PUBBLICA DEL SINGOLO BENE.

02. PERTANTO SI ASSUMONO, QUALI CRITERI DI GESTIONE, QUELLI DI SEGUITO INDICATI:

- L'ESECUZIONE DELLA REGOLARE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E' COMPITO NON ELUDIBILE DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE NELL'AMBITO DEGLI SPECIFICI STANZIAMENTI DI BILANCIO;
- L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI, DEVE ESSERE



PIANIFICATA NEL BILANCIO ED OGGETTO DI SPECIFICO CAPITOLO DELLA RELAZIONE PROGRAMMATICA E PREVISIONALE NONCHE', IN SEDE CONSULTIVA, DELLA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI E DI QUELLA DELLA GIUNTA SUL RENDICONTO ANNUALE;

- E' FATTO DIVIETO DI OPERARE STORNI PASSIVI DAGLI STANZIAMENTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA;

- E' ALTRESI' VIETATO IMPUTARE NEGLI STANZIAMENTI PREDETTI SPESE DIVERSE ANCORCHE' AFFINI;

- I BENI IL CUI STATO ATTUALE DI MANUTENZIONE SIA TALE DA RICHIEDERE ATTIVITA' STRAORDINARIA TROPPO ONEROSA RISPETTO ALL'USO ED ALL'ENTITA' RICAVABILE, SONO DA ALIENARE. IL RICAVATO E' DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DOPO AVER SODDISFATTO EVENTUALI ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO.

#### ART. 75

(CONSERVAZIONE DEI BENI COMUNALI)

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO GLI UFFICI, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. EVENTUALI DEROGHE, DEBONO TROVARE GIUSTIFICAZIONE NEI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

#### ART. 76

(IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPOSTO DI TRE MEMBRI, PRESCELTI IN CONFORMITA' A QUANTO DISPONE L'ARTICOLO 57 DELLA LEGGE 142/90 .

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. NON SONO REVOCABILI SALVO CHE NON ADEMPIANO, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DI STATUTO, AL LORO INCARICO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 13 DEL PRESENTE STATUTO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ADEMPIE ALLE FUNZIONI ALLO STESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO DI INDIRIZZO, SECONDO LE MODALITA' APPRESSO INDICATE:

A) SEGNALANDO AL CONSIGLIO, IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, I CONTENUTI DALLO STESSO RITENUTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ESAME;

B) SEGNALANDO ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE O POSITIVAMENTE SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO;

C) SOTTOPONENDO LE PROPRIE VALUTAZIONI SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE E FORMULANDO IN BASE AD ESSI EVENTUALI PROPOSTE;

D) PARTECIPANDO COLLEGIALMENTE, CON LE FUNZIONI DI RELAZIONE E CONSULTIVE, ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO E, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE, TUTTE LE VOLTE CHE LO STESSO SARA' INVITATO, PER RIFERIRE O DARE PARERI CONSULTIVI SU PARTICOLARI ARGOMENTI.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

06. I REVISORI DEI CONTI ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO E RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI. OVE RISCOSTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 03 DEL SUCCESSIVO ARTT. 80 , CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE SUL CONTO CONSUNTIVO.

## TITOLO 08

### CONTABILITA' COMUNALE

#### CAPO 01

#### IMPIANTO FONDAMENTALE

##### ART. 77

##### (ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE)

01. L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE DERIVA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

##### ART. 78

##### (IL BILANCIO PREVENTIVO)

01. IL BILANCIO PREVENTIVO E' DI COMPETENZA E DI CASSA E DEVE ESSERE REDATTO PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI CON L'INDICAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DEL RESPONSABILE DELLA SUA ATTUAZIONE E DEI TEMPI MASSIMI DI ATTUAZIONE.

#### ART. 79

(IL RENDICONTO DELLA GESTIONE)

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, CHE COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

#### ART. 80

(FINALITA')

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE-GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

## CAPO 02

### REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

#### ART. 81

##### (CRITERI ED INDIRIZZI)

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' COMUNALE.

#### ART. 82

##### (TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE)

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

## TITOLO 09

### ATTIVITA' CONTRATTUALE

#### ART. 83

##### (PROCEDURE NEGOZIALI)

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE

NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 84

(LA RESPONSABILITA')

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI PER I SERVIZI SOCIALI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI

VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBAIA IL MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO O SIA INCARICATO DELLE GESTIONE DEI BENI

DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA GESTIONE E

SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO. LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI

AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI NONCHE' DEI DIPENDENTI E' PERSONALE E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 85

(LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO)

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE

MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE

OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 86

(REVISIONE DELLO STATUTO)

01. LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI PREVISTI NELLO STATUTO, NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO CON LO STESSO.

02. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04

COMMI 03 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LE PROPOSTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO INVIAE IN COPIA AI CONSIGLIERI COMUNALI E DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA

COMUNALE, DANDO PUBBLICI AVVISI DI TALE DEPOSITO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A

QUELLA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

05. L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE ESSERE CONTESTUALE. LO STATUTO E' VIGENTE FINO ALL'ENTRATA

IN VIGORE DEL NUOVO.

06. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO

DALL'ENTRATA IN VIGORE DALL'ULTIMA MODIFICA ESCLUSO L'ANNO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

07. LA PROPOSTA DI REVISIONE OD ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

08. L'APPROVAZIONE DI QUALSIASI MODIFICAZIONE AL TESTO DELLO STATUTO COMPORTA LA RIPRODUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO TESTO STATUTARIO AGGIORNATO, COSI' DA CONSENTIRE A QUALSIASI CITTADINO L'IMMEDIATA E FACILE PERCEZIONE DEL TESTO VIGENTE, ANCORCHE' CORRELATO DA OPPORTUNE ANNOTAZIONI CON QUELLO ORIGINARIO.

#### ART. 87

(PUBBLICITA' DELLO STATUTO)

01. QUESTO STATUTO, OLTRE AD ESSERE PUBBLICATO, SECONDO LE MODALITA' CONTENUTE NEL COMMA 04 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 , DEVE ESSERE DIVULGATO NELL' AMBITO DELLA CITTADINANZA CON OGNI POSSIBILE MEZZO NON ESCLUSO QUELLO DELLA ILLUSTRAZIONE ORALE POSTA IN ATTO, IN MODO DECENTRATO, IN APPOSITE ASSEMBLEE DELLA POPOLAZIONE AD OPERA DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

02. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE AUTORITA' SCOLASTICHE COLLABORANDO CON QUESTE PER OGNI UTILE E METODICA ILLUSTRAZIONE DELLO STATUTO STESSO NEL CORSO DEGLI STUDI ANCHE SUPERIORI.

#### ART. 88

(EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI)

01. ENTRO 06 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO SONO EMANATI DAL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/90 E NEL RISPETTO DELLA LEGGE STESSA E DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI PER:

- L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI;
- IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, IVI COMPRESO IL DIRITTO DI ACCESSO;
- IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO;
- L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. I PREDETTI REGOLAMENTI DOVRANNO ESSERE COMPATIBILI CON I CRITERI E GLI INDIRIZZI SPECIFICATI NEI SUCCESSIVI ARTICOLI.

#### ART. 89

(CRITERI E INDIRIZZI DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI)

01. IL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DEVE PREVEDERE, TRA L'ALTRO, IN ORDINE AL CONSIGLIO:

- A) IL RIPUDIO DELLA DISTINZIONE DELLA SESSIONE IN ORDINARIA E STRAORDINARIA, RIUNENDOSI IL CONSIGLIO SEMPRE IN SESSIONE ORDINARIA DATA LA DISPONIBILITA' DELL'ORGANO COEVA ALLA SUA FUNZIONE DI GOVERNO;

B) LA CONSEGNA AI CONSIGLIERI DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA SALVO I CASI DI URGENZA, REGOLATI DAL COMMA 04 E 05 DELL'ARTT. 125 DEL T. U. 04.02.1915 N. 148 ;

C) LA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO ALL'ALBO PRETORIO E LA FACOLTA' DEL SINDACO DELL'INVIO DELLO STESSO ALLE REDAZIONI DELLA STAMPA LOCALE E DELLE RETI RADIO LOCALI, ALMENO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE LA PRIMA ADUNANZA SALVO I CASI DI URGENZA;

D) IL DEPOSITO, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI CIASCUNA SEDUTA CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE ESAMINATE, DELLE PROPOSTE RICOMPRESE NELL'ORDINE DEL GIORNO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, IN UN LOCALE APPPOSITAMENTE PREDISPOSTO E COMUNICATO AI CONSIGLIERI ALL'INIZIO DELLA LORO ATTIVITA'. NEI CASI DI URGENZA IL DEPOSITO DEVE AVVENIRE COMUNQUE PRIMA DELLE 24 ORE ANTECEDENTI A QUELLA DELL'ADUNANZA;

E) LE PROPOSTE ATTINENTI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEVONO ESSERE COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE;

F) IL DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SEGUENTI ATTI:

- LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI;
- LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
- I REGOLAMENTI;
- I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;
- I PIANI REGOLATORI GENERALI E LE VARIAZIONI AGLI STESSI;
- I PROGRAMMI;
- IL CONTO CONSUNTIVO;
- LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
- L'ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI;

G) LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI AVENTI FUNZIONI ISTRUTTORIE, ISPETTIVE, DI INDIRIZZO E CONOSCITIVE. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI;

H) I CASI IN CUI LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DEVONO ESSERE SEGRETE, ESCLUDENDO COMUNQUE VALUTAZIONI DISCREZIONALI O COLLEGIALE;

I) L'ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI PROPOSTA SCRITTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO A:

- LA GIUNTA;
- QUALSIASI CONSIGLIERE;

L) I MODI DELL'URGENTE DISCUSSIONE DEL REFERTO DI GRAVE IRREGOLARITA' DEL/I REVISORE/I DEI CONTI;

M) L'OBBLIGO DEI CONSIGLIERI ELETTI DI COSTITUIRSI IN GRUPPI E DI DESIGNARE PER ISCRITTO AL SINDACO IL NOMINATIVO DEL CAPOGRUPPO ENTRO 10 GIORNI DALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO. COLORO CHE NON INTENDONO ADERIRE AD ALCUNO DEI GRUPPI COSTITUITI SONO CONSIDERATI, AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELLE FACOLTA' CONFERITE DALL' ARTT. 45 , COMMA 02 E SEGUENTI DELLA LEGGE 142/90 , COME APPARTENENTI AD UN GRUPPO MISTO IL CUI PRESIDENTE, IN MANCANZA DI DESIGNAZIONE, E' INDIVIDUATO NEL CONSIGLIERE MAGGIORE DI ETA';

N) L'ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO QUALE ORGANO CONSULTIVO DEL SINDACO IN ORDINE AGLI ORARI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ED ALLA RISOLUZIONE DI INCIDENTI PROCEDIMENTALI NEI LAVORI DEL CONSIGLIO STESSO;

O) L'AFFIDAMENTO AD UN ISTRUTTORE, DESIGNATO DAL SEGRETARIO ALL'INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO, DELLA VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI CHE DEVE RIGUARDARE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE NONCHE' L'ESITO NUMERICO DELLE VOTAZIONI. IL SEGRETARIO VIGILA SULLA CORRETTA STESURA DELLE VERBALIZZAZIONI CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO O A CHI ABBA PRESIEDUTO IN SUA VECE. I VERBALI SI INTENDONO APPROVATI DAL CONSIGLIO SE, ULTIMATO IL PERIODO DI 07 GIORNI LAVORATIVI NEI QUALI ESSI SONO VISIONABILI DA CIASCUN CONSIGLIERE FORMALMENTE AVVERTITO, NON SIANO STATE FATTE OSSERVAZIONI SCRITTE NEI SUCCESSIVI 05 GIORNI LAVORATIVI. NEL CASO DI PRODUZIONE DI OSSERVAZIONI SCRITTE ESSE SOLTANTO SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA SEDUTA SUCCESSIVA;

P) IL COLLEGAMENTO DEL VERIFICARSI DELLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 289 DEL T.U. 04.02.1915 N. 148 , ALLA INGIUSTIFICATA ASSENZA A 03 SEDUTE CONSILIARI SUCCESSIVE;

Q) LA PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL SEGRETARIO, INTESA QUALE CAPACITA' DI INTERVENTO SU TUTTI GLI ASPETTI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' DEL CONSENSO;

R) LE NORME PER GARANTIRE IL PIENO ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE, PREVISTO DALL' ARTT.

31. COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90 , IN CONCILIAZIONE CON LA ESIGENZA DI SPEDITEZZA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE;

S) E' ISTITUITO, CON INIZIO DAL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE, IMPOSTATO SECONDO I CRITERI E CON GLI STRUMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE UTILIZZERA' LE TECNICHE PIU' IDONEE PER CONSEGUIRE RISULTATI ELEVATI NEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E NELLA PRODUZIONE DI UTILITA' SOCIALI.

02. TRASCORSO IL TERMINE INDICATO NEL COMMA 01 DEL PRECEDENTE ARTT. 88 SENZA CHE IL CONSIGLIO ABBA PROVVEDUTO, SI FA RIFERIMENTO

ALLE NORME DI SETTORE CONTENUTE NEL T.U.L.C.P. 04.02.1915 N. 148 E NEL REGOLAMENTO DEL 12.02.1911 N. 297 AD ECCEZIONE DI QUELLE INCOMPATIBILI CON LA LEGGE 142/90 E CON LE PRESCRIZIONI ELENCAE NEL COMMA 01 ALLE LETTERE A) , B) , C) , D) , E) ,

F) , CHE DIVENGONO OPERATIVE.



(CRITERI ED INDIRIZZI DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, IVI COMPRESO IL DIRITTO DI ACCESSO)

01. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEVE CONTENERE, TRA L'ALTRO, NORME DIRETTE A:

- A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE ALLE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE PER ISCRITTO IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA DEPOSITATO IN COPIA CONFORME CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI;
- B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE E' LA GESTIONE DEGLI AFFARI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE O UTILITARISTICHE PERSONALI;
- C) INDICARE IL RIFERIMENTO ISTITUZIONALE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI;
- D) COSTITUIRE ORGANISMI A LIVELLO COMUNALE E PER SETTORE DI PUBBLICI INTERESSI GENERALI, AVENTI FINALITA' CONSULTIVE PER GLI AMMINISTRATORI ED I RESPONSABILI DEL SETTORE, COMPOSTE DAI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI ANNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ED AVENTI FINALITA' PROPRIE RIENTRANTI NEL SETTORE;
- E) PREVEDERE CHE TALI ORGANISMI CHE PRENDONO LA DENOMINAZIONE DI "CONSULTE", ASSUMANO QUALE METODO DI LAVORO QUELLO DELLA CONTEMPORANEA DOPPIA CONVOCAZIONE PER RISERVARE LA PRIMA ALLA ILLUSTRAZIONE DELLE QUESTIONI E LA SECONDA ALLA DISCUSSIONE E FORMULAZIONE DEI PARERI;
- F) GARANTIRE L'AUTOCONVOCAZIONE DELLE CONSULTE SULLA BASE DI RICHIESTA PROVENIENTE DA OLTRE IL 30% DEI MEMBRI;
- G) INDIVIDUARE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO I CENTRI COMUNALI DI PARTECIPAZIONE NELLE FRAZIONI;
- H) DOTARE CIASCUN CENTRO DI UNO O PIU' LOCALI E DEL PERSONALE NECESSARIO PER LA SUA CONDUZIONE QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE ALLA PARTECIPAZIONE ED ALL'ASSEMBLEA INFORMALE DEGLI ELETTORI RESIDENTI NELLA FRAZIONE. QUESTA ASSEMBLEA E' PRECEDUTA DA PUBBLICI AVVISI AFFISSI A CURA DEI PROMOTORI I QUALI PROVVEDERANNO A FAR PERVENIRE AL SINDACO I VOTI E LE PROPOSTE DEMOCRATICAMENTE ASSUNTE CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI, DEI VOTANTI E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI;
- I) LA PREVISIONE NEL BILANCIO COMUNALE DI UN CAPITOLO DI SPESA CON CUI FRONTEGGIARE GLI ONERI RELATIVI.

02. IL REGOLAMENTO PREVEDE, INOLTRE:

- A) LA DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL SINDACO SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, DEL RESPONSABILE DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO;
- B) LE NORME PER GARANTIRE AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE ISTANZE O DOMANDE PRESENTATE, CON FISSAZIONE DI TERMINI ENTRO I QUALI DEBONO ESSERE COMPLETATE LE SINGOLE PROCEDURE;
- C) L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE L'AMMINISTRAZIONE SPECIE IN MATERIA AMBIENTALE E DI TUTELA DEL SUOLO;
- D) LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DEL COMUNE,

TUTELANDO IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE;

E) LA TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN POSSESSO DELL'ENTE, CONSISTENTI IN OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DEGLI ATTI, ANCHE INTERNI FORMATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DALLA STESSA UTILIZZATA AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;

F) LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE COPIE AL PURO PREZZO DI COSTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO E DIRITTI;

G) L'INDICAZIONE DELLE MATERIE IN CUI IL SINDACO HA FACOLTA' CON PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, DI INIBIRE TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE PUBBLICA ED IL RILASCIO DI COPIA DI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SE LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE O POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE RITARDARE L'AZIONE AMMINISTRATIVA;

H) L'ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO DEGLI ATTI INTERNI AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E DI QUELLI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

#### ART. 91

(CRITERI E INDIRIZZI DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI FRAZIONE)

01. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI FRAZIONE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE DEVE CONTENERE LE NORME RIGUARDANTI:

A) LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEL COMITATO DI FRAZIONE;

B) LE MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI FRAZIONE,

C) LE MODALITA' PER L'ELEZIONE DEL COMITATO DI FRAZIONE E LA LORO DURATA IN CARICA;

D) LE MODALITA' ED I CRITERI VOLTI A DEFINIRE I RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI E CON LE ISTITUZIONI, ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE

#### ART. 92

(CRITERI ED INDIRIZZI DEL REGOLAMENTO SULLA CONTABILITA' COMUNALE)

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', COSI' COME PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 81 , DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' COMUNALE:

A) LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI;

B) I TERMINI DA RISPETTARE NELLE SINGOLE FASI DI ISTRUTTORIA, PREPARAZIONE, PARTECIPAZIONE, PROPOSIZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEI PRESCRITTI DOCUMENTI A CORREDO IN MODO DA CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE DI LEGGE.

NELL'AMBITO DEI SOGGETTI COINVOLTI E' DA INDICARE IL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI ADEGUATE;

C) LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ED ALLE SUE VARIAZIONI;

D) LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA' DI UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONI DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI RELATIVAMENTE AGLI ONERI INDICATI NEI PIANI FINANZIARI CONCERNENTI LE SPESE DI INVESTIMENTO;

E) LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 142/90 , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- LA DEFINIZIONE DI TALE ATTESTAZIONE COME ELEMENTO ESSENZIALE DI VALIDITA' DI QUALSIASI ATTO DECISIONALE CHE AUTORIZZI

L'ASSUNZIONE PER L'ENTE DI OBBLIGAZIONI PASSIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ONERI FINANZIARI, ANCHE EVENTUALI;

- LA TRASFORMAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO PREVIA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLE;

- LA VERIFICA CHE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE IL RITMO DEGLI ACCERTAMENTI SI MANTENGA ADEGUATO ALLE PREVISIONI DELLE ENTRATE, SECONDO LA LORO NATURA, CON UNA OSCILLAZIONE MASSIMA DEL 10% , PURCHE' NON CONTINUATIVA;

- L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, UNA VOLTA SUPERATO LO SCARTO DEL 10% DI CUI SOPRA O DIVENUTO LO STESSO DEFINITIVO, ANCHE SE IN MISURA INFERIORE, DI PRODURRE RELAZIONE SCRITTA AL SINDACO;

- L'OBBLIGO DELLA GIUNTA DI ESAMINARE TALE RELAZIONE NELLE SEDUTE SUCCESSIVE PROPONENDO D'URGENZA LA QUESTIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER RISTABILIRE L'EQUILIBRIO TURBATO;

- L'OBBLIGO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DI LIMITARE, NEL FRATTEMPO, E SINO ALL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI, IL RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI COPERTURA IN MODO CHE IL TOTALE ANNUO DELLA SPESA IMPEGNATA CONTABILMENTE, COMPRENSIVA ANCHE DEGLI ONERI DI CARATTERE CONTINUATIVO E RICORRENTE, VALUTABILI NELL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICADENTE NELL'INTERO ESERCIZIO, NON GIUNGA AD ECCEDERE QUELLA COMPLESSIVA CORRENTE PREVISTA IN BILANCIO DIMINUITA DEL VALORE DELLA QUOTA PARTE DI ENTRATE STIMATE NON REALIZZABILI;

- L'OBBLIGO DI PROVVEDERE IN OGNI CASO ALLA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL BILANCIO OGNI ANNO NON OLTRE I 30 GIORNI ANTECEDENTI AL TERMINE STABILITO PER LEGGE, ASSUMENDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI A RIPRISTINARE IL PAREGGIO SECONDO LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

F) LA FINALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA ALLA RILEVAZIONE DELLA GESTIONE NELLE SUE COMPONENTI DI OBBLIGAZIONI ATTIVE O

PASSIVE GIURIDICAMENTE ASSUNTE, DEI FLUSSI FINANZIARI, DI CONSISTENZA E MUTAZIONI PATRIMONIALI, DI INDIVIDUAZIONE DELLE PARTITE RETTIFICATIVE ANNUALI;

G) LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL CONTO CONSUNTIVO IN CORRISPONDENZA, SULLA BASE DI PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI;

H) I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

I) SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE E DI PAGAMENTO PREVEDENDO LA FIRMA DOPPIA DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL RAGIONIERE;

L) L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LE PRIORITA' DI PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA';

M) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;

N) LE NORME A DISCIPLINA DEL SERVIZIO ECONOMATO CON INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE E TASSATIVE FINALITA' E DEL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA IN RELAZIONE ALLA CAUZIONE PRESTATATA;

O) LE NORME PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI ANNUALI DEL CASSIERE DELL'ECONOMATO E DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL'ENTE

O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI IVI COMPRESI I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI;

P) LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON IL SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI, AL FINE DI ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE;

Q) LE NORME PER LA REVOCA DEL REVISORE PER INADEMPIENZA;

R) LE NORME PER DISCIPLINARE LE FORME ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

S) IL TERMINE FINALE DEL PERIODO TRIENNALE DI DURATA DEI REVISORI DEI CONTI, CHE IN VIA ORDINARIA COINCIDE CON IL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO DEL TRIENNIO, RESTANDO OBBLIGATI I COMPONENTI ALLA RELAZIONE FINALE ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LA SUA PRODUZIONE;

T) IL TERMINE PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI CHE DEVE AVER LUOGO ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE ANTECEDENTE AL TRIENNIO SOLARE DI DURATA;

U) LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CASO RICONTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE;

V) L'OBBLIGO PER ALMENO UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI ASSISTERE ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E LA FACOLTA' DEL COLLEGIO DI ASSISTERE A QUELLE DEL CONSIGLIO CON ECCEZIONE DI QUELLE IN SEDUTA SEGRETA. LA PRESENZA DI UN REVISORE E' SEMPRE OBBLIGATORIA QUANDO GLI ORGANI DI GOVERNO DISCUTONO IL BILANCIO, L'ASSESTAMENTO DELLO STESSO, I RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI, IL CONSUNTIVO.

ART. 93

(I CONTI DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE ED IL TESORIERE)

01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE:  
A) DECIDE SUL CONTO, PRESENTATO AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL D.P.R. 23.01.1988 N. 43 , DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCERNENTE I TRIBUTI, LE TASSE E LE ALTRE ENTRATE COMUNALI GESTITE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO;  
B) APPROVA IL CONTO DEL TESORIERE CHE DEVE ESSERE PRESENTATO NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O ALLA CESSAZIONE DELLA FUNZIONE, SE AVVIENE PRIMA.

#### ART. 94

(I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI)

01. PER EFFETTO DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 58 , COMMA 02 DELLA LEGGE N. 142/90 , L'ECONOMO ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI PUBBLICO DANARO, I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI COMUNALI E COMUNQUE TUTTI COLORO CHE SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO DI FATTO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI AI PREDETTI, DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE ENTRO TRE MESI DAL TERMINE DELL'ESERCIZIO O DALLA CESSAZIONE DEL LORO INCARICO, SE AVVIENE PRIMA.  
02. I CONTI PREDETTI SONO ESAMINATI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE PRIMA DI INIZIARE LA DISCUSSIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

#### ART. 95

(CRITERI ED INDIRIZZI DEL REGOLAMENTO SULL' ATTIVITA' CONTRATTUALE)

01. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DETERMINA, FRA L'ALTRO:  
A) LE TIPOLOGIE DEI RAPPORTI PER I QUALI E' CONSENTITO PROCEDERE CON CONTRATTO SCRITTO NON IN FORMA PUBBLICA;  
B) IL LIMITE DI VALORE ENTRO IL QUALE IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO MEDIANTE CORRISPONDENZA;  
C) LA PRESCRIZIONE CHE LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI COMUNALI AVENTI UNA CONSISTENTE IDENTITA' ECONOMICO PATRIMONIALE DEBONO ESSERE SEMPRE PRECEDUTE DA ASTA PUBBLICA;  
D) LA INDICAZIONE DEI CASI NEI QUALI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, SIA POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICERCA DEL CONTRAENTE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA COMUNQUE DA RICHIESTA DI UN CERTO NUMERO DI OFFERTE;  
E) LA PRECISAZIONE CHE NEL CASO DI ESPERIMENTI DI GARA, L'AGGIUDICAZIONE NON COSTITUISCE CONTRATTO;  
F) LA COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE AD ASSUMERE LA DELIBERAZIONE A CONTRATTARE PREVISTA DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 PER GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE O DI COSTRUZIONE E GESTIONE CHE SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI O SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DEI

RESPONSABILI DEI SERVIZI;

G) LA COMPETENZA DELLA GIUNTA DI APPROVARE L'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE AGLI ESPERIMENTI DI LICITAZIONE PRIVATA;

H) L'ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE DI GARA NONCHE' LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE DI APPALTO;

I) L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA CHE DEVE ESSERE COMPOSTA DA QUATTRO DIPENDENTI OLTRE AL SEGRETARIO COMUNALE PRESIDENTE;

L) L'ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL T.U.L.C.P. APPROVATO CON R.D. 03.03.1934 N. 383 , AL SEGRETARIO COMUNALE O, IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, ASSENZA O INABILITA', AL VICESEGRETARIO VICARIO;

M) L'ATTRIBUZIONE AL SINDACO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI;

N) L'IMPUTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CONTRATTI STIPULATI AD UNO SPECIFICO UFFICIO NELLA PERSONA DEL SUO RESPONSABILE, INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA MATERIA OGGETTO PREVALENTE DEL CONTRATTO;

O) L'OBBLIGO DELL'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO DI VIGILARE SULLE VICENDE TEMPORALI DELLO STESSO;

P) LA PRECISAZIONE CHE LA GESTIONE DEL CONTRATTO COMPORTA LA VIGILANZA SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI ATTIVARE DIRETTAMENTE LE CLAUSOLE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CONTRATTO STESSO QUALORA SE NE REALIZZINO I PRESUPPOSTI;

Q) LA PRESCRIZIONE DELLA TENUTA OBBLIGATORIA, ANCHE A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI, DEL REGISTRO DEI CONTRATTI IN ESSERE, FORMULATO IN MODO CHE SIANO AGEVOLMENTE INDIVIDUABILI LE SCADENZE DELLE OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE DELL'ENTE;

R) I COLLEGAMENTI TEMPESTIVI FRA L'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO E L'UFFICIO DI RAGIONERIA IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLO STESSO;

S) LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA;

T) LE NORME PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI FIDUCIA;

U) L'OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE NORME ANTIMAFIA;

V) IL DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI;

Z) IL DIVIETO DI PREVEDERE NEI CONTRATTI LA TACITA RINNOVAZIONE DOVENDO OGNI CONVENZIONE AVERE TERMINE CERTO ED INCONDIZIONATO DI SCADENZA;

Y) L'OBBLIGO PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE DI RIFERIRE AL CONSIGLIO PER ISCRITTO OGNI QUALVOLTA IL TOTALE DELLA SPESA FINALE DI REALIZZO DI UN'OPERA PUBBLICA O L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E' SOMMINISTRAZIONI RISULTI SUPERIORE AL 15% DI QUELLA INIZIALMENTE PREVISTA, NON COMPUTANDOSI GLI AUMENTI CONSEGUENTI ALLE ORDinarie REVISIONI DEI PREZZI QUANDO AMMESSA PER LEGGE.

ART. 96

(ENTRATA IN VIGORE)

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE

DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

#### ART. 97

(LA COMMISSIONE ALLO STATUTO)

01. LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ATTO CONSILIARE N. 08 DEL 01.02.1991 PER LA ELABORAZIONE DEL PRESENTE STATUTO RESTA IN CARICA PER UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO STESSO, CON L'INCARICO DI PROPORRE, EVENTUALI MODIFICHE SUGGERITE DALLA CONCRETA APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME TRANSITORIE.

#### ART. 98

(NORMA TRANSITORIA)

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO CONTINUANO AD APPLICARSI NELLE MATERIE DA ESSO DISCIPLINATE, LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE NON IN CONTRASTO CON LA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 .

02. FINO ALL'ADOZIONE ED ESECUTIVITA' DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, CONTINUANO AD APPLICARSI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE, E REGOLAMENTI COMUNALI GIA' IN VIGORE E, PER LE MATERIE NON REGOLAMENTATE, LE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE LE RIGUARDANO PURCHE' NON IN CONTRASTO CON QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 142/90 E DALLO STATUTO.